



*AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"ASP CARLO SARTORI"*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO
DELLA BIANCHERIA PIANA DELL’ASP “CARLO SARTORI” – PROGETTO DEL SERVIZIO
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 12, DEL D. LGS. 36/2023.**

1 - RELAZIONE TECNICA

1) Contesto di riferimento

L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Carlo Sartori" gestisce le seguenti strutture residenziali per anziani:

- Struttura Residenziale per anziani "Carlo Sartori" sita in via A. de Gasperi n. 3, San Polo d'Enza (RE);
- Struttura Residenziale per anziani "Villa Diamante" sita in via Veneto n. 1, Campegine (RE);
- Struttura Residenziale per anziani "Cavriago" sita in via Aspromonte n. 2, Cavriago (RE).

Le strutture residenziali per anziani sono servizi che funzionano nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno.

2) Oggetto della gara

Oggetto della procedura di gara è l'affidamento del servizio di:

- lavanderia e noleggio della biancheria piana utile al funzionamento delle strutture residenziali elencate al precedente art. 1;
- lavanderia della biancheria – effetti letterecchi, di proprietà della Committenza utilizzata nelle strutture residenziali e semiresidenziali elencate al precedente art. 1.

La stima dei consumi annui è reperibile nell'Allegato "A".

Si precisa che i consumi sono stimati e non sono in alcun modo vincolanti per l'ASP, essendo finalizzati alla stima del valore complessivo dell'appalto e all'individuazione dei corretti adempimenti che ne conseguono.

Le caratteristiche minime tecniche dei prodotti da fornire sono elencate nell'Allegato "B".

Per il dettaglio delle prestazioni richieste e per le modalità di esecuzione si rimanda al capitolato speciale d'appalto. Si fa presente che il presente appalto dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 9 dicembre 2020 n. 251 – GURI n. 2 del 4-1-2021, avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" che si intende integralmente richiamato nel presente documento.

La procedura di selezione del contraente è prevista in un unico lotto al fine di:

- semplificare le operazioni e i tempi di lavoro di ASP per assicurare il ricevimento del pulito ed evitare la sovrapposizione con conseguente raddoppio delle consegne e dei ritiri;
- superare le difficoltà logistiche dovute alla disponibilità limitata degli spazi da adibire a deposito di contenitori in attesa di ritiro da parte di aggiudicatari diversi;
- garantire il necessario coordinamento delle attività richieste in appalto;

pertanto un frazionamento in lotti non consentirebbe all'amministrazione il perseguimento di risultati migliori o analoghi a quelli conseguibili attraverso l'affidamento unitario capace di garantire, attraverso un unico centro decisionale, la gestione dell'intera gamma di servizi richiesti e che necessita di un'azione sinergica e coordinata al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità.

Le attività oggetto di affidamento sono riferibili al CPV 98310000-9 "Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco".

L'acquisto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 dell'ASP "Carlo Sartori", al quale è stato attribuito il codice CUI: S80011590355202300001.

Si precisa che preliminarmente all'indizione di una autonoma procedura di approvvigionamento è stata verificata l'eventuale presenza di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip ed Intercent-ER): si dà atto che al momento in cui si scrive non risultano attive convenzioni per tali servizi.

3) Durata contrattuale

L'appalto ha per oggetto i servizi dettagliati nel capitolato speciale d'appalto a cui si rinvia, per una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. Si prevede di dare avvio alle prestazioni contrattuali in data 01/08/2024.

Si prevedono fin da ora le seguenti opzioni di durata:

- Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- Facoltà di proroga tecnica per massimo mesi 6, al fine di consentire la conclusione delle procedure di affidamento al termine del contratto.

4) Importo a base di gara e importo presunto dell'appalto

L'importo a base di gara ammonta ad € 458.420,19, di cui:

- € 182.768,08 per costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d. Lgs. 36/2023 facendo riferimento al CCNL del settore LAVANDERIE E TINTORIE – INDUSTRIA;
- € 1.500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d. Lgs. 36/2023. Come ritenuto dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2154/2023 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023.

Si prevede fin da ora la seguente opzione quantitativa:

- Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. Lgs. 36/2023, ASP si riserva un aumento delle prestazioni contrattuali nella misura del 20% rispetto alla stima iniziale.

Si ribadisce che i valori indicati sono valori stimati e pertanto non sono in alcun modo vincolanti per ASP. Il contratto sarà contabilizzato interamente "a misura", pertanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole voci di costo eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto. Nei contratti "a misura" il prezzo convenuto

può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite, fissando il contratto i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 60, del d. Lgs. 36/2023, si prevede la clausola di revisione prezzi. Tale clausola è operante, a partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. In tal caso i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Si precisa inoltre che non è presente servizio secondario.

Importo presunto appalto:

Importo triennale stimato:	€ 456.920,19
Oneri per la sicurezza da interferenze:	€ 1.500,00
“A” - Stima periodo “certo”:	€ 458.420,19, di cui € 1.500 per oneri della sicurezza da interferenze
Opzione aumento 20% sul primo periodo contrattuale:	€ 91.684,04
Importo eventuale rinnovo biennale:	€ 305.613,46, di cui € 1.000 per oneri della sicurezza da interferenze
Opzione aumento 20% sul rinnovo:	€ 61.122,69
Importo eventuale proroga tecnica:	€ 76.403,37, di cui € 250,00 per oneri della sicurezza da interferenze
Opzione aumento 20% sulla proroga:	€ 15.280,67
“B” - Stima opzioni:	€ 550.104,23,
TOTALE STIMATO (“A” + “B”):	€ 1.008.524,42 di cui € 2.750 per oneri della sicurezza da interferenze

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d. Lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari ad € 500,00/annui, così come risultanti dal DUVRI allegato al presente progetto del servizio.

5) Quadro economico

Il presente appalto, finanziato con fondi di bilancio dell'ASP “Carlo Sartori”, prevede il seguente quadro economico relativo al periodo “certo” triennale ed al netto dell'opzione quantitativa:

“A” – Costo del servizio	
---------------------------------	--

Importo triennale stimato:	€ 456.920,19
Importo costi sicurezza da interferenze:	€ 1.500,00
Totale Voci "A":	€ 458.420,19 di cui € 1.500 per oneri della sicurezza da interferenze
"B" – Somme a disposizione:	
Tassa ANAC da rimborsare all'Unione Val d'Enza	€ 660,00
Incentivo funzioni tecniche – art. 45 d. Lgs. 36/2023	€ 0
IVA 22% su "A"	€ 100.852,44
Quota revisione prezzi – 1% di A	€ 4.584,20
Totale Voci "B":	€ 106.096,64
TOTALE Q.E. ("A" + "B"):	€ 564.516,83

Quadro economico delle opzioni di durata:

➤ in caso di attivazione dell'opzione del rinnovo, il quadro economico sarà il seguente:

"A" – Costo del servizio	
Importo biennale stimato:	€ 304.613,46
Importo costi sicurezza da interferenze:	€ 1.000,00
Totale Voci "A":	€ 305.613,46 di cui € 1.000 per oneri della sicurezza da interferenze
"B" – Somme a disposizione:	
Incentivo funzioni tecniche – art. 45 d. Lgs. 36/2023	€ 0
IVA 22% su "A"	€ 67.234,96
Quota revisione prezzi – 1% di A	€ 3.056,13
Totale Voci "B":	€ 70.291,09

TOTALE Q.E. ("A" + "B"):	€ 375.904,55
---------------------------------	---------------------

➤ in caso di attivazione dell'opzione della proroga tecnica, il quadro economico sarà il seguente:

"A" – Costo del servizio	
Importo proroga tecnica stimato:	€ 76.153,37
Importo costi sicurezza da interferenze:	€ 250,00
Totale Voci "A":	€ 76.403,37, di cui € 250 per oneri della sicurezza da interferenze
"B" – Somme a disposizione:	
Incentivo funzioni tecniche – art. 45 d. Lgs. 36/2023	€ 0
IVA 22% su "A"	€ 18.670,27
Totale Voci "B":	€ 16.808,74
TOTALE Q.E. ("A" + "B"):	€ 93.212,11

6) Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, si prevedono i seguenti requisiti di partecipazione:

- **Requisiti di idoneità professionale:**

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per gli operatori economici di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- Aver realizzato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara, un fatturato globale non inferiore ad € 550.000,00 (iva esclusa).

- **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- Aver realizzato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara, almeno 3 contratti aventi servizi analoghi a quelli oggetto di gara, resi a favore di strutture per anziani pubbliche e/o private o Aziende sanitarie, per un importo per ciascun contratto non inferiore ad € 150.000,00 / annui.
- Essere in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità conforme alla norma europea **UNI EN ISO 9001**, per l'attività in oggetto, rilasciata da organismo di certificazione dei sistemi di gestione accreditati, ovvero possesso di un certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità aziendale.

- Essere in possesso della certificazione ambientale, in corso di validità conforme alla norma europea **UNI EN ISO 14001**, ovvero possesso della registrazione EMAS, per l'attività in oggetto, rilasciata da organismo di certificazione dei sistemi di gestione accreditati, ovvero possesso di un certificato equivalente alla suddetta certificazione ambientale.
- Essere in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità conforme alla norma europea **UNI EN ISO 14065:2016**, per l'attività in oggetto e relativa allo stabilimento che effettuerà il servizio, rilasciata da organismo di certificazione dei sistemi di gestione accreditati, ovvero possesso di un certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità aziendale.
- **Requisiti di esecuzione – art. 113 del d. Lgs. 36/2023:**
 - Avere la piena disponibilità in proprio (o attraverso contratti di locazione o leasing) di un impianto di lavanderia per tutta la durata dell'appalto. Lo stabilimento deve essere dotato di settori di totale separazione tra le aree sporco e pulite, munito di regolare agibilità, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue e alle emissioni inquinanti in atmosfera, di certificato prevenzione incendi tutti in corso di validità.

7) Criterio di aggiudicazione:

Trattandosi di servizio non ad alta intensità di manodopera ed avente caratteristiche standardizzate in quanto servizio che per sua natura non può che essere eseguito in un'unica modalità nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali, rendendosi di fatto impossibile una reale comparazione qualitativa tra le diverse offerte in sede di giudizio, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

I concorrenti dovranno formulare la propria offerta a prezzi unitari, utilizzando un massimo di tre decimali.

2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA DELL'ASP "CARLO SARTORI"

Art. 1 – Definizioni

Ai fini dell'appalto si applicano le seguenti definizioni:

Committenza: Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona-(ASP)-"Carlo Sartori" con sede in Via Alcide De Gasperi, 3 42020 - San Polo d'Enza (RE).

Appaltatore: soggetto offerente, risultato aggiudicatario del servizio, avente nel proprio oggetto sociale l'attività specifica richiesta dal presente appalto e costituito in una delle forme previste dal codice dei contratti pubblici (art. 65 del d. lgs. 36/2023).

Concorrente: impresa individuale o società, Consorzio di imprese, Associazione temporanea di imprese partecipante alla gara ad evidenza pubblica;

Struttura residenziale: luogo di dimora diurna e notturna degli anziani in assistenza socio sanitaria;

Servizio di lavanderia e noleggio: servizio comprensivo della fornitura (a noleggio) dei dispositivi di biancheria piana richiesti in uso, del loro ritiro e ricondizionamento, nonché dell'organizzazione dei rifornimenti continuativi per l'espletamento di attività socio sanitarie o ausiliarie, nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;

Servizio di lavanderia: servizio comprensivo del ritiro, ricondizionamento e riconsegna dei dispositivi affidati per il lavaggio con organizzazione dei rifornimenti continuativi per l'espletamento di attività socio sanitarie o ausiliarie, nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;

Biancheria piana: qualsiasi manufatto tessile necessario per corredare letti standard (lenzuola, traverse, federe, copriletto, coprimaterasso normali, traverse cerate, coperte di lana), i tavoli per la refezione degli ospiti (tovaglie, tovaglioli, coprimacchia) e i servizi igienici (asciugamani bidet, asciugamani viso, teli da bagno);

Effetti letterecci o Biancheria di proprietà: manufatti a corredo dei letti (materassi standard ed antidecubito, guanciali, coprimaterassi..) di proprietà del Committente;

Qualità: conformità alle specifiche, intese come insieme di caratteristiche, proprietà e requisiti che deve possedere un bene o un servizio e che sono state pattuite (*esplicitamente o implicitamente*) nel rapporto tra Committenza e Appaltatore;

Lavaggio: processo attuato con utilizzo di acqua additivata con opportune sostanze detergenti, atto a rimuovere lo sporco (fisico, chimico, organico) da un dispositivo;

Disinfezione: processo attraverso il quale, per effetto dell'azione di agenti fisici e/o chimici (acqua calda, vapore, disinfettanti, etc...), si ottiene un livello di abbattimento della carica microbiologica di un dispositivo caratterizzato da elevato rischio infettivo ad un livello preliminarmente stabilito come appropriato per la manipolazione e/o l'utilizzo dello stesso in condizioni di sicurezza (sia per gli utenti che per gli operatori);

Ricondizionamento: processo attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile che ha perso i previsti requisiti (a seguito dell'uso o per altre cause) viene "rimesso a nuovo" e cioè vengono

riconferiti al medesimo tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato. Insieme concatenato di attività consistenti nel pulire e/o lavare e/o disinfettare il dispositivo, controllare se possiede ancora i requisiti fisico-meccanici che lo rendono atto ad un ulteriore utilizzo, sottoporlo ad eventuale manutenzione, conferirgli il finissaggio previsto, rammendarlo, stirarlo, confezionarlo;

Finissaggio: processo di ricondizionamento attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile subisce una serie di trattamenti tesi a migliorarne le caratteristiche (resistenza, consistenza, morbidezza, etc.);

Stabilimento di ricondizionamento (lavanderia): impianto industriale che riceve dispositivi riutilizzabili usati e in quanto tali potenzialmente sporchi e contaminati (capi di biancheria piana, vestiario, materassi, guanciali...) e nel quale, attraverso opportuni processi, si attua il ricondizionamento dei dispositivi stessi.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente appalto è regolato, oltre che da quanto indicato nel disciplinare di gara, dalle condizioni contrattuali e dal capitolato:

- a) dalle norme del Codice civile;
- b) dal Decreto Legislativo n. 36/2023;
- c) dalle norme giuridiche e tecniche che disciplinano la materia del lavaggio e disinfezione dei capi di biancheria, la pulizia e la disinfezione dei locali sede dello stabilimento utilizzato, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utili al ricondizionamento e consegna del predetto materiale;
- d) dal D. Lgs. 276 del 10/9/2003 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto comunque all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne la Committenza, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 3 – Oggetto dell'appalto e sede dei servizi

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio:

- di lavanderia e noleggio della biancheria piana utile al funzionamento delle seguenti strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, dettagliata e quantificata nei consumi annui stimati nell' **allegato A) nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'allegato B)**:

- Struttura Residenziale e Semiresidenziale per anziani "Carlo Sartori" sita in via A. de Gasperi, 3 di San Polo d'Enza (RE)
- Struttura Residenziale e Semiresidenziale per anziani "Villa Diamante" sita in via Veneto n. 1, Campegine (RE)
- Struttura Residenziale e Semiresidenziale per anziani "Cavriago" sita in via Aspromonte n. 2, Cavriago (RE)

- di lavanderia della biancheria di proprietà – effetti letterecchi della Committenza utilizzati nelle strutture evidenziate in precedenza, dettagliati e quantificati nei consumi annui presunti nel capitolato dettagliati e quantificati nei consumi annui stimati nell' **allegato A) nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'allegato B)**:

La remunerazione del servizio è determinata:

- a **canone unitario** per ogni capo di biancheria piana, fornita a noleggio, lavata e movimentata;

- a **prezzo unitario a lavaggio** per il ricondizionamento e movimentazione della biancheria di proprietà della Committenza;

Art. 4 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di 3 anni con decorrenza dal 01/08/2024 al 31/07/2027

L'Appaltatore che dimostri un comportamento dilatorio nell'attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato incorre nella decadenza immediata dell'aggiudicazione. La Committenza procederà inoltre, al verificarsi di tale evenienza, all'incameramento del deposito cauzionale fatto salvo l'addebito dei maggiori danni.

Resta esclusa la facoltà dell'impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463, 1467).

Si conferma la facoltà di provvedere a proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 36/2023.

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione del servizio

L'appalto verrà assegnato a lotto unico, a favore della migliore offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso. L'offerta sarà calcolata sommando le singole offerte moltiplicate per le quantità indicate nel capitolato.

In presenza di offerte alla pari si procederà a norma dell'art. 77 del Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827, richiedendo ai concorrenti offerta migliorativa secondo quanto dettagliato nel disciplinare di gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Art. 6 – Importo a base di gara

L'importo massimo della gara ammonta a **456.920,19 €** (iva esclusa).

L'importo presunto è stato calcolato applicando le seguenti tipologie di costi alle specifiche qualitative e quantitative delle prestazioni, di noleggio e lavaggio o solo lavaggio, accertate negli ultimi dodici mesi come da consumi riportati nel capitolato **allegato A)**, parti integrante del presente capitolato costo del noleggio e del lavaggio dei capi di biancheria piana.

I dati quantitativi riportati nell'**allegato A)** sono puramente orientativi e non vincolanti per la Committenza, potendo ovviamente variare in più o in meno nel corso di validità del contratto senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni in merito o variazioni delle condizioni economiche di aggiudicazione. E' pertanto rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del relativo rischio di impresa.

La committenza si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l'importo determinato dell'appalto, in aumento o in diminuzione, in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi previsti. In ogni caso la variazione economica secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

E' prevista la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi ed interferenze) che si allega al presente capitolato, in quanto esistono rischi derivanti da possibili interferenze.

Art. 7 - Revisione prezzi

Si precisa che, ai sensi dell'art. 60, del d. Lgs. 36/2023, si prevede la clausola di revisione prezzi. Tale clausola è operante, a partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. In tal caso i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Art. 8 - Periodo di prova

Per i primi sei mesi, l'appalto si intende conferito a titolo di prova al fine di consentire alla Committenza una valutazione sul servizio reso, che dovrà risultare conforme al presente capitolato ed al progetto presentato in sede di offerta. Tale giudizio conseguirà a seguito di monitoraggio, aventi di norma cadenza mensile.

In caso di valutazione negativa durante tale periodo, espressa in modo unitario dalla Committenza, la stessa potrà recedere ex art. 1341 e 1373 del Codice Civile, mediante preavviso di giorni 30 prima della scadenza dei sei mesi da intimarsi in forma scritta tramite comunicazione via pec o con lettera raccomandata AR.

In tal caso all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo per il lavoro svolto sulla base dei canoni di aggiudicazione, con esclusione di ogni rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo, mentre la Committenza procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva la richiesta dei maggiori danni accertati.

Art. 9 - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte e mirato al raggiungimento del massimo beneficio sia per gli ospiti utenti, sia per il personale interno.

Dovrà essere garantita, pertanto, la qualità del servizio nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità del servizio, in modo da garantire la fornitura degli articoli, oggetto dell'appalto, alle diverse strutture residenziali e semiresidenziali, nelle quantità richieste ed in condizioni da non dare adito alla benché minima lamentela da parte dell'utenza.

In funzione della tipologia del dispositivo trattato e del suo grado di sporco, l'Appaltatore deve adottare il trattamento di ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura, manutenzione, confezionamento) più idoneo per riconferire al dispositivo stesso i requisiti prestazionali previsti dall'uso a cui sarà destinato.

Formano oggetto dell'appalto, nelle quantità e dotazioni necessarie ad un efficiente servizio e presunte in base al consumo annuo storico riportato nell' allegato **A)**, le seguenti prestazioni:

- a) **servizio di noleggio e ricondizionamento** (fornitura dei capi, ritiro, lavaggio, disinfezione preventiva o contestuale al lavaggio ove occorra, asciugatura, stiro, manutenzione, confezionamento, e riconsegna) **di biancheria piana nuova di fabbrica** per tutti gli usi interni alle strutture residenziali al precedente art. 3;
- b) **servizio di solo ricondizionamento** (ritiro, lavaggio, disinfezione ove occorra, asciugatura sia delle fodere che delle imbottiture e riconsegna) **della biancheria di proprietà** della Committenza;
- c) espletamento, con personale, attrezzature, materiali e mezzi propri, del **servizio di movimentazione esterna e sino al guardaroba interno** di tutti i dispositivi di cui ai punti precedenti (ritiro della biancheria sporca e riconsegna della biancheria pulita dopo l'avvenuto ricondizionamento) come meglio specificato in seguito.

Art. 10 - Qualità dei tessuti e caratteristiche merceologiche

La qualità dei tessuti utilizzati per gli articoli di biancheria piana e confezionata non dovrà essere inferiore a quella prevista dalle NORME UNI vigenti, ove nelle stesse descritte.

I tessuti utilizzati dovranno essere regolari, uniformi, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione (es. cuciture intermedie, rammendi ed altre imperfezioni), trattati con colori tipo resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo e a caldo.

Le caratteristiche merceologiche (intese come tipologia, misure/colori, tessuto, caratteristiche tecniche, foggia) e le dotazioni dei singoli articoli di biancheria piana noleggiati, e sulle quali la Committenza non accetta variazioni peggiorative, sono descritte nell' allegato **B) – C)**.

Eventuali ulteriori modifiche, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno essere apportate solo se concordate fra le parti per iscritto.

Art. 11 - Noleggio della biancheria piana

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana, nuova di fabbrica, occorrente alle diverse strutture residenziali indicate all'art. 3 per coprire i fabbisogni evidenziati in base al consumo storico nell'allegato A.

All'avvio dell'appalto quindi ciascuna struttura dovrà essere rifornita della dotazione completa di biancheria piana costituita dalla dotazione iniziale letto o servizio + **una scorta** minima utile a garantire, in base alle presenze degli ospiti nelle diverse strutture, la copertura delle necessità per ulteriori due giorni.

Col progetto di gara l'impresa concorrente, avute presenti le presenze giornaliere per ogni struttura residenziale evidenziate nell'allegato A e gli spazi presenti nei guardaroba, dovrà stimare la dotazione ottimale (dotazione iniziale + scorta), nell'intesa comunque che, per ragioni di maggior efficienza del servizio, detta dotazione dovrà essere incrementata o rivista in diminuzione a semplice richiesta della Committenza.

A giorni alterni, per un minimo di tre volte alla settimana, esclusi i festivi, dovranno avvenire le operazioni di rifornimento degli articoli puliti in modo da garantire la costante disponibilità nelle strutture della predetta "scorta". Nelle giornate prefestive, l'Appaltatore dovrà garantire rifornimento di biancheria e vestiario in misura tale da coprire le necessità anche per il successivo o successivi giorni festivi.

Tutti gli articoli di biancheria piana forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati.

La riparazione da parte dell'Appaltatore degli articoli di biancheria piana deteriorata è ammessa salvo che essa contrasti, a giudizio insindacabile della Committenza, con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico della stessa. Gli articoli di biancheria piana che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve garantire un sistema di controllo costante delle scorte al fine di evitare qualsiasi inconveniente legato alla carenza di biancheria pulita.

Art. 12 - Ricondizionamento e movimentazione di materassi e di altra biancheria di proprietà

L'Appaltatore deve provvedere, quale prestazione accessoria avente carattere non continuativo ed esigibile su richiesta, al ritiro ed al ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura sia delle fodere che delle imbottiture) dei materassi e di altra biancheria di proprietà della Committenza secondo necessità.

Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi dovrà essere separata dall'imbottitura. Le fodere subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria piana attraverso il lavaggio in acqua.

I materassi dovranno garantire il comfort del paziente dopo il trattamento.

Alla fine del trattamento, i materassi dovranno essere imbustati singolarmente in sacchi protettivi in polietilene forniti dall'Appaltatore che allegherà contestualmente anche la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento.

La materasseria dovrà mantenere, qualora possedute, le caratteristiche di prodotto ignifugo.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne nonché la sostituzione, a proprie spese, dei materassi e della biancheria di proprietà della Committenza che risultasse danneggiata a seguito di trattamenti eseguiti scorrettamente.

La cura e attenzione per i capi di proprietà (non materassi)

Art. 13 - Lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura della biancheria piana

Il lavaggio della biancheria piana e le operazioni connesse devono essere eseguite a regola d'arte, affinché i capi consegnati risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve:

- mantenere igienicamente pulita la biancheria eliminando qualsiasi tipo di sporco e macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi...);
- garantire un idoneo trattamento di disinfezione;

- mantenere il più possibile integro l'aspetto estetico dei colori e la consistenza delle fibre dei capi di biancheria soggetti ad usura durante il lavaggio e la stiratura;
- garantire un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti;
- garantire l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli ecc...);
- garantire idonei requisiti di morbidezza.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere eliminata e sostituita.

L'Appaltatore è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria piana, la biancheria infetta. A tale scopo deve provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo, il colore, l'uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, asciugatura, finissaggio, stiratura e piegatura più idoneo ad ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi.

Conseguentemente, dovrà essere impiegato, nell'effettuazione di tutte le operazioni connesse al servizio, personale qualificato e istruito per la corretta conduzione delle macchine e per la corretta attuazione del ciclo di lavaggio, asciugatura, finissaggio, stiratura e piegatura.

Dovranno inoltre essere seguite dall'Appaltatore regole essenziali quali il corretto utilizzo ed il regolare ciclo di lavorazione delle macchine stesse e l'appropriato utilizzo dei detersivi con particolare riferimento alla qualità, quantità e consumi.

Il ciclo di lavaggio deve essere costituito dalle seguenti fasi realizzate in successione o parzialmente combinate: ammollo, prelavaggio, lavaggio, candeggio/disinfezione, risciacquo, neutralizzazione e centrifugazione/pressatura. Il processo di risciacquo dovrà essere sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio.

La Committenza si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento di effettuare con le metodiche ritenute più idonee l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire e attivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche provocando danni agli utenti, dei quali l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere.

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

La biancheria piana che a giudizio esclusivo dei responsabili delle strutture non risultasse perfettamente pulita (per macchie, aloni, cattivo odore, ecc...), asciugata, stirata o infeltrita deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Appaltatore. In tale ipotesi la biancheria ritenuta imperfetta sarà riconsegnata separatamente da quella sporca.

L'Appaltatore deve garantire l'applicazione di misure idonee, anche per i capi in cotone, per il mantenimento delle misure.

L'asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%-Kg, soglia oltre la quale si determina la predisposizione ad una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante la fase dello stoccaggio.

Lo stiro e la piegatura dovranno essere accurate, effettuate a regola d'arte e tali da far sì che la biancheria piana non presenti pieghe improprie. I capi confezionati dovranno essere stirati in tutte le loro parti, senza pieghe, arricci o accorciamenti, così come i piccoli capi dovranno essere perfetti e non presentare grinze sui bordi.

Art. 14 - Detersivi

I detersivi ed altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi tessili la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti.

L'Appaltatore, deve produrre qualora richiesto dalla Committenza l'elenco dei prodotti utilizzati nei processi di lavorazione fornendo la relativa scheda tecnica di sicurezza per ogni singolo prodotto, completa e conforme alle indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.

Tali schede di sicurezza dovranno contenere esplicita esclusione della presenza di agenti cancerogeni quali definiti nel Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008, ovvero esplicita menzione dei singoli agenti cancerogeni presenti, ivi comprese le impurità, con relativa concentrazione. Le schede di sicurezza dovranno inoltre contenere esplicita esclusione della presenza di sostanze pericolose, tali definite dalla normativa nazionale vigente ovvero esplicite e specifiche indicazioni quantitative della relativa presenza. Dovranno infine essere comunicate tutte le informazioni disponibili e utili alla valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei singoli prodotti e preparati.

La Committenza avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti dell'Appaltatore i campioni di detergenti, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei prodotti usati e l'effettiva corrispondenza con le schede tecniche fornite dalla ditta.

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le schede di sicurezza dei nuovi prodotti.

Art. 15 - Disinfezione

Tutta la biancheria utilizzata nell'ambito dell'appalto, infetta o potenzialmente tale, prima del lavaggio o contestualmente allo stesso, deve essere sottoposta, a cura dell'Appaltatore, ad una accurata disinfezione.

Il processo di disinfezione avviene attraverso un trattamento di lavaggio utile a garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno ed all'interno dei prodotti contaminati, in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

La disinfezione avviene od in apposita autoclave a vapore od attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizza il trattamento di lavaggio speciale esso deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale della biancheria non infetta.

L'Appaltatore deve effettuare, a proprie spese e con cadenza periodica, controlli batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento del servizio. Dell'esito di tali controlli, eseguiti da un laboratorio interno all'azienda appaltatrice o di Microbiologia di una struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione alla Committenza.

La Committenza può, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso con addebito all'Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in caso di risultati sfavorevoli.

Per materiali particolari che richiedano trattamenti diversi dal lavaggio ad acqua, questi devono essere precisati e comunque garantire la disinfezione del prodotto.

Il trattamento di disinfezione dovrà avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Tutta la biancheria ed i dispositivi sporchi riutilizzabili ed in uso presso le strutture che, secondo specifica indicazione della Committenza, dovessero risultare a rischio infettivo o nei cui confronti si ritiene di dovere applicare speciali precauzioni igieniche, saranno raccolti separatamente in appositi sacchi idrosolubili, facilmente distinguibili dagli altri (o per il colore o per l'indicazione su di essi riportata), a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi e da utilizzare solo per questo scopo.

Per eventuali prestazioni di disinfezione, avente per oggetto i materassi e i guanciali, l'Appaltatore deve fornire appositi sacchi idonei a tale scopo.

Art. 16 - Manutenzione e sostituzione dei capi di biancheria piana

L'Appaltatore dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria da riconsegnare pulita provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, o comunque aventi necessità di rammendo.

All'occorrenza inoltre, dovrà provvedere, senza alcun aggravio di spese a carico della Committenza, al piccolo rammendo su tutti gli articoli e i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione, a regola d'arte, di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, con esclusione di quei lavori che comportino l'applicazione o la sostituzione di considerevoli parti tessili.

In particolare per piccolo rammendo si intende a titolo esemplificativo l'esecuzione delle operazioni di ripristino di seguito elencate:

- rammendo di minimi strappi;
- rifacimento orli e cimose della biancheria piana anche per tutto il perimetro del capo;

Pertanto, ogni singolo capo di biancheria prima di essere predisposto per la riconsegna, dovrà essere accuratamente controllato e riparato dall'Appaltatore affinché non venga riconsegnato con strappi, scuciture, cuciture non idonee od altre imperfezioni.

In ogni caso si ribadisce che la riparazione dei capi usurati da parte dell'Appaltatore è ammessa salvo che essa contrasti con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico degli stessi a giudizio insindacabile della Committenza.

I capi a noleggio rotti, macchiati, eccessivamente usurati o comunque non corrispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, devono essere tempestivamente eliminati e sostituiti con capi aventi medesimi requisiti, così come quelli che abbiano perso i loro requisiti fisico-meccanici (es. capo ristretto o infeltrito).

Le metodologie di controllo dei capi difettosi adottate dall'Appaltatore vanno descritte nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Art. 17 - Confezionamento

Al termine del processo di lavoro e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiro seguirà il confezionamento.

E' richiesto in particolare che i capi, ripartiti per tipologia (lenzuola, teleria, bianco, ecc.) e per destinazione, vengano confezionati in buste termosaldate in polietilene utili a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali contaminazioni, trasparenti e contenenti un quantitativo costante e prefissato di capi.

Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare all'esterno un tagliando di controllo che ne identifichi il contenuto (lenzuola, traverse, ecc.), il quantitativo e consenta gli accertamenti del caso.

Art. 18 - Punti di ritiro/consegna dei beni da ricondizionare

I punti centrali di ritiro della biancheria sporca e di riconsegna della biancheria pulita cui l'Appaltatore deve fare riferimento sono i guardaroba delle singole strutture indicate all'art. 3.

Art. 19 - Movimentazione: ritiro, consegna, trasporto

Nel concetto di movimentazione rientra l'insieme di tutti i servizi di ritiro/riconsegna/trasporto della biancheria piana, bianca o colorata, di qualsiasi tipo essa sia.

La movimentazione esterna consiste nell'effettuazione, con mezzi idonei, dei trasporti necessari tra le strutture per anziani servite di cui all'art. 3 e lo stabilimento di ricondizionamento (lavanderia).

Tutte le operazioni di ritiro della biancheria sporca, consegna di quella pulita e trasporto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e con gestione a proprio rischio.

In particolare il processo di movimentazione della biancheria piana si articola nelle seguenti fasi e comprende i seguenti oneri:

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana sporca da ogni singolo guardaroba;
- consegna dei carrelli contenenti la biancheria piana pulita direttamente ad ogni singolo guardaroba;

- messa a disposizione di tutti i carrelli/contenitori necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita;
- trasporti di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia alle sedi delle strutture residenziali di cui all'art. 3

La finalità da perseguire sarà quella di garantire che ciascun guardaroba di utilizzo servito sia sempre provvisto delle dotazioni/scorte di capi lavati, asciugati, rammendati, stirati, piegati e confezionati secondo le quantità determinate col progetto di gara, nell'intesa che in corso di contratto e per ragioni di maggior efficienza del servizio, tali quantità potranno essere oggetto di variazioni incrementali.

L'Appaltatore dovrà garantire il ritiro della biancheria sporca e il rifornimento della biancheria pulita 3 volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì). E' possibile concordare eccezionalmente con la Committenza periodicità diverse a condizione che sia sempre garantita dall'Appaltatore la disponibilità, in ciascuna struttura, delle dotazioni/scorte e cambi richiesti.

L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare tutti i capi lavati, asciugati, rammendati, stirati, piegati e confezionati nel tempo richiesto e comunque non oltre le 48 ore dalla data del ritiro della biancheria piana sporca. Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai predetti automezzi, con consegna e ritiro dei capi dai guardaroba interni ad ogni struttura e con ogni spesa a proprio carico.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne o determinati da consegna di biancheria inidonea o non conforme.

L'orario di ritiro e consegna verrà concordato tra Committenza e Appaltatore, prevedendo in linea di massima la consegna nell'orario del mattino tra le ore 8.00 alle ore 12.00 max.

La biancheria sporca verrà inserita negli appositi sacchi - di colore differenziato in funzione della biancheria contenuta - a cura del personale socio assistenziale in forza alle singole strutture.

I sacchi, accuratamente chiusi sempre a cura del personale della Committenza, verranno fatti confluire presso i guardaroba e caricati sugli appositi carrelli tipo "roll" messi a disposizione dall'Appaltatore.

Il riempimento dei sacchi avverrà da parte del personale di reparto senza la necessità di effettuare alcun conteggio capi.

Sarà cura dell'Appaltatore rilevare mediante idonea apparecchiatura (tipo metal detector) la presenza di eventuale materiale metallico e non all'interno dei sacchi di biancheria sporca. La committenza in ogni caso si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero per tali ipotesi derivare alla biancheria o ai macchinari.

L'Appaltatore metterà a disposizione di ogni struttura residenziale di cui all'art. 3 i seguenti materiali e attrezzature, necessari per la raccolta della biancheria oggetto di particolari trattamenti di disinfezione:

- sacchi idrosolubili;
- sacchi impermeabili in polietilene di colore rosso;
- contenitori ermeticamente chiusi.

Detta biancheria verrà raccolta dal personale dell'Ente nei sacchi idrosolubili, a loro volta inseriti nei sacchi in polietilene rossi e caricati sui contenitori ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a questo scopo, che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo ogni viaggio.

Tutta la biancheria pulita deve essere consegnata direttamente nei locali guardaroba debitamente confezionata.

L'Appaltatore è tenuto a fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata o provvisti di banda colorata distintiva in funzione del tipo di biancheria che dovranno contenere.

Tali sacchi devono essere in poliestere riutilizzabili, previo ricondizionamento, oppure in polietilene (o materiali simili) monouso, resistenti, a perfetta tenuta per evitare possibili fuoriuscite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo.

La fornitura dei sacchi idrosolubili e in polietilene e per la biancheria infetta, distribuiti dall'Appaltatore c/o ciascun guardaroba in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria soggetta al lavaggio indicati nel presente capitolato, è considerata a titolo gratuito e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 20 - Carrelli

L'Appaltatore mette a disposizione i carrelli tipo roll necessari per la movimentazione ed il deposito della biancheria sporca. La fornitura dei carrelli per la movimentazione della biancheria è considerata a titolo gratuito e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 21 - Requisiti dello stabilimento

Il servizio deve essere effettuato presso uno o più stabilimenti in regola con le vigenti normative di legge e in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità territorialmente competenti, con riferimento all'esercizio degli impianti, all'agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue, alle emissioni inquinanti, alla prevenzione incendi.

In caso di necessità possono essere utilizzati più stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente capitolato.

Gli impianti di lavaggio della ditta Appaltatrice devono essere dotati di sistemi di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in materia nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e dei capi in genere.

Lo stabilimento/gli stabilimenti devono essere forniti di aree e percorsi separati per la biancheria sporca e per la biancheria pulita in maniera tale da evitarne in ogni fase del processo di lavaggio la commistione.

L'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca e di quella oggetto di trattamenti particolari di disinfezione ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite strutture fisse e compatte e separata fisicamente dai locali adibiti alla cernita, allo stiro ed imballaggio della biancheria pulita onde evitarne la commistione.

La Committenza si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti, controllando le procedure di lavorazione con eventuali prelievi di campioni dei prodotti utilizzati.

Art. 22 - Mezzi di trasporto

Al trasporto della biancheria sporca e di quella pulita devono essere adibiti mezzi idonei rispondenti alla legislazione in materia.

Non è ammesso il contemporaneo trasporto di biancheria sporca-pulita se il mezzo non è appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di carico dell'automezzo ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente dall'esterno dell'automezzo stesso.

L'Appaltatore deve garantire l'igienicità del mezzo adibito al trasporto della biancheria pulita, provvedendo, di volta in volta, alla sua radicale pulizia e disinfezione comprovata da documentazione. In particolare non sarà possibile effettuare trasporti di biancheria pulita (nuova o ricondizionata) su contenitori (carrelli etc...) o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato biancheria sporca se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.

Gli addetti al trasporto devono in qualsiasi momento permettere agli incaricati il controllo del vano di carico.

La Committenza si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all'uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l'esecuzione del servizio.

Art. 23 - Perdite o rotture di biancheria, sostituzione per usura, tutela da parte dell'Appaltatore del proprio patrimonio

L'Appaltatore, nell'ambito di un'alea pari al 10% della dotazione iniziale, non potrà avanzare alcuna pretesa per l'eventuale perdita di biancheria piana, rotture o deterioramento della stessa che dovranno essere comprese nel prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità della ditta, a seguito di contraddittorio con la Committenza, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a dimostrare che l'ammanco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato dall'uso improprio, imputabile al personale che opera nella Committenza. In tale ipotesi, l'entità del risarcimento del capo verrà definita in relazione allo stato di uso e al valore commerciale del capo.

I capi di biancheria piana che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve porre in atto, in accordo con la Committenza, misure atte alla salvaguardia del proprio patrimonio di biancheria e attrezzature (es. inventari periodici) non esclusa la etichettatura con scritte personalizzate della biancheria (o altra marcatura con speciali contrassegni) purché apposta in modo non immediatamente visibile od in forma discreta in particolare sulle lenzuola e federe. Ogni concorrente deve illustrare, nella relazione tecnica presentata in sede di gara, il sistema di controllo (anche informatizzato) adottato al fine di monitorare i capi di biancheria e quindi evitare qualsiasi inconveniente legato all'ammanco degli stessi.

Art. 24 - Asportazione finale delle dotazioni a noleggio

Al termine del contratto di appalto tutta la biancheria piana fornita dall'Appaltatore in noleggio ed i contenitori di proprietà dello stesso utilizzati nell'appalto dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso i tempi e le modalità di ritiro della biancheria piana dovrà essere concordato preventivamente con la Committenza al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili disagi o carenze nel servizio.

La Committenza si riserva la facoltà di acquistare dall'Appaltatore, alla scadenza del contratto, la biancheria piana sino ad allora noleggiata.

Art. 25 - Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di servizio di lavaggio industriale ed uso dei detersivi.

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi nell'espletamento del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Committenza da ogni pretesa risarcitoria.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispondere di qualunque danno che possa derivare in conseguenza della inidonea esecuzione del servizio.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Nello svolgimento del servizio dovrà inoltre evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della Committenza con l'osservanza degli orari prestabiliti.

Art. 26 – Personale

Clausola di garanzia occupazionale ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023

Nell'esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa della subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per i servizi, dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente impiegato. Al momento non sono presenti lavoratori per i quali è necessario applicare la clausola occupazionale.

Art. 27 – Oneri a carico dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed adempimenti:

- l'acquisto dei capi di biancheria piana da mettere a disposizione per l'appalto nei casi di lavanolo;
- la predisposizione di un sistema di monitoraggio del mantenimento della dotazione iniziale di biancheria quantificata secondo quanto previsto nel presente capitolato e anche della sua ridefinizione in caso di variazioni (per es. per aumento o diminuzione numero ospiti) concordate con la Committenza;
- l'acquisto delle attrezzature (carrelli grigliati, contenitori chiusi ecc.) e dei sacchi utilizzabili all'interno delle strutture per l'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto;
- il ritiro, con propri automezzi e proprio personale, della biancheria usata/sporca (eventualmente infetta) e per la consegna di quella nuova/ricondizionata;
- l'obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia di danni a persone o cose;
- il rispetto del piano di sicurezza della Committenza di cui alla legge n. 81/2008;
- I controlli e le verifiche ispettive dovranno riguardare anche il rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 4/7/2006, n. 223;
- le spese di bollo e dell'eventuale registrazione del contratto.

Art. 28 – Prevenzione e protezione luoghi di lavoro

Le parti sono tenute al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali della Committenza.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed è responsabile, nei confronti sia della Committenza che dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

L'Appaltatore deve inoltre:

- rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Committenza;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
- istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi;
- vigilare sulla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale e di eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire alla Committenza tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

Da parte sua la Committenza s'impegna a fornire all'Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinata ad operare.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in materia, la Committenza ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza presupposte dal presente articolo.

Art. 29 – Adempimenti generali relativi al personale

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare prestazioni inerenti i servizi affidati con personale capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al suo impiego e per il quale l'impresa solleva il committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari (se dovuti) ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Azienda, alla dimostrazione di avere provveduto a quanto sopra.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, il Comune sospenderà in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune potrà applicare le penali previste dal capitolato e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. In particolare trova specifica applicazione la normativa sul DURC.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Istituzione).

L'aggiudicatario dovrà esibire e a richiesta consegnare all'Azienda il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità. Pertanto l'aggiudicatario ha l'obbligo di adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell'offerta progettuale.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare con preavviso di almeno 9 giorni gli scioperi del proprio personale, per consentire al Comune l'organizzazione del servizio.

Art. 30 – Garanzie, coperture assicurative e responsabilità

L'aggiudicatario è tenuto a rispondere di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto dei servizi da appaltarsi e per l'intera durata dell'appalto, tenendo al riguardo sollevati l'Azienda da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei loro confronti.

L'aggiudicatario dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i

prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

A tale riguardo l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) che dovrà recare espresso richiamo alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'affidamento, come descritti nel presente capitolato d'onori e dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
- € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

L'assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, della ditta aggiudicataria, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento delle attività che formano oggetto dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere prodotta all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 31 - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione dell'appalto è affidata ai Coordinatori responsabili di ogni struttura a cui competono tutti gli adempimenti relativi alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione del contratto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.

Ai suddetti responsabili la ditta deve far riferimento per ciò che riguarda l'espletamento del servizio e il rilascio di attestazioni sulla regolarità delle prestazioni svolte.

A sua volta l'Appaltatore designa un suo rappresentante o incaricato con funzioni di "Responsabile della commessa", cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'Impresa a norma del presente capitolato.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto Responsabile, si intendono fatte direttamente all'Appaltatore.

Art. 32 - Controlli igienici

L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare, per il lavaggio e la disinfezione della biancheria piana e per la disinfezione dei mezzi di trasporto, le norme giuridiche e tecniche emanate in materia di igiene tanto nei confronti delle strutture residenziali per anziani quanto nei confronti di terzi, rispondendo delle conseguenze della mancata osservanza di tali norme. Al riguardo, l'Appaltatore deve risultare specificatamente organizzato e attrezzato durante l'intero periodo del contratto in modo da poter perfettamente eseguire il servizio in oggetto; in particolare i locali della lavanderia dovranno essere dotati di adeguati spazi opportunamente delimitati e separati (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) per il trattamento della biancheria sporca e per il trattamento della biancheria pulita. Per il lavaggio della biancheria dovranno essere usati detergenti idonei ad assicurare a tutti i capi la necessaria morbidezza, senza residui polverosi, nonché ad evitare danni fisici agli anziani ed agli operatori.

In ogni caso la Committenza si riserva la facoltà:

- di eseguire accertamenti e ispezioni per controllare le modalità di effettuazione delle operazioni di separazione, di lavaggio, di disinfezione della biancheria e dei mezzi di trasporto;
- di prelevare campioni dei disinfettanti usati per sottoporli ad opportune verifiche;
- di effettuare sopralluoghi (prima dell'aggiudicazione) relativamente agli stabilimenti delle ditte partecipanti e (successivamente all'aggiudicazione) relativamente allo/agli stabilimenti dell'Appaltatore, al fine di verificarne l'idoneità tecnica ed organizzativa.

L'accertamento della mancata osservanza delle presenti disposizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 33 - Controlli e contestazioni di non conformità

La Committenza si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste o presupposte dal presente capitolato, anche presso lo stabilimento dell'Appaltatore.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti sia dal Capitolato Speciale che dichiarati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare che gli articoli consegnati siano in buono stato di confezione e manutenzione, ben lavati, asciugati e stirati ed immuni da difetti che possano compromettere il loro uso, la funzionalità ed il decoro.

La Committenza ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere in tutto o in parte l'utilizzo e la funzionalità dei medesimi, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti.

Tutti gli articoli forniti in noleggio potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio eseguite presso laboratori pubblici o privati autorizzati atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto richiesto.

Tutte le partite di capi e articoli non conformi saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Appaltatore, fatta salva ed impregiudicata l'applicabilità di penale e la richiesta di risarcimento di eventuali danni, compresi i costi relativi alle prove di laboratorio stesse.

La Committenza vigilerà costantemente sul servizio e può imporre all'Appaltatore l'introduzione di particolari tecniche di lavaggio, nonché l'uso di determinate procedure, effettuando anche specifici sopralluoghi presso lo stabilimento della ditta, senza alcun preavviso, per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le procedure e modalità di lavorazione impiegate e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.

Deve farsi riferimento ai coordinatori responsabili delle attività assistenziali interne alle strutture di cui al precedente art. 3 per ciò che riguarda l'espletamento del servizio e il rilascio di attestazioni sulla regolarità delle prestazioni svolte.

In particolare i controlli possono riguardare:

- modalità di lavaggio, stiratura e asciugatura della biancheria, piana e confezionata;
- tipologia dei prodotti utilizzati per il lavaggio;
- individuazione di macchie, umidità, odore e residui in genere;
- qualità e stato di usura della biancheria a noleggio;
- conformità della confezione e delle caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;
- quantità di biancheria consegnata, giorni, orari, modalità di consegna e di prelievo, compilazione bolle di consegna;
- modalità di trasporto;
- controlli effettuati sul processo di lavaggio e disinfezione locali, attrezzature in genere, automezzi;
- la conformità degli stabilimenti a norme di legge.
- relativamente a biancheria piana verifica nei guardaroba interni della costante disponibilità della dotazione iniziale.

In particolare la Committenza effettua appositi e periodici controlli presso le singole strutture allo scopo di verificare la consistenza quantitativa di biancheria piana nei "guardaroba" sulla base dei volumi indicati col progetto in sede di gara o di quelli rivisti, per esigenze di servizio,

in corso di contratto. Nel caso in cui venisse riscontrata una riduzione rispetto agli standard richiesti la ditta è obbligata all'immediato reintegro fino a concorrenza della quota stabilita per ogni guardaroba.

Ogni eventuale non conformità rilevata dalla Committenza sarà tempestivamente notificata e segnalata all'Appaltatore il quale, entro il termine perentorio in essa indicato, dovrà dimostrare di risolvere quanto contestato mediante l'evidenza oggettiva di tutte le operazioni, atti o documenti comprovanti l'adeguamento agli standard di prestazione richiesti dalla Committenza e prescritti dal presente Capitolato Speciale. L'inottemperanza totale o parziale a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l'applicazione di penale e la risoluzione del contratto secondo le modalità successivamente specificate.

Art. 34 – Controllo e verifiche prestazioni

Compete all'Appaltatore porre in essere un sistema di autocontrollo inteso a consentire la verifica della puntuale rispondenza fra progetto offerto ed esecuzione del servizio, fornendo, con periodicità semestrale, i relativi risultati.

Al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore inoltre viene istituito un sistema di controllo basato sul risultato prevedendo, per ogni Struttura un controllo annuo da eseguire con modalità casuale alla presenza del "Responsabile della commessa", di un referente della Committenza e di un incaricato esterno di nomina della Committenza.

Il controllo avverrà in contraddittorio nel rispetto di un manuale di riferimento, progettato entro 30 gg. dall'affidamento dell'appalto in modo condiviso e partecipato fra Committenza ed Appaltatore, e basato sulle seguenti linee guida, esemplificate a seconda della tipologia del capo da trattare ed integrabili con eventuali ulteriori indicatori di risultato da proporre in sede di gara:

biancheria piana

- individuazione degli indicatori utili ad una misurazione del risultato prestazionale atteso fra cui *lacerazioni, componenti mancanti, stiratura, fori, macchie di sporco, rammendi, corpi estranei, umidità residua, corretta dotazione, orari di consegna, integrità delle confezioni ecc.*
- coefficienti di ponderazione diversa fra i diversi elementi
- modalità di misurazione (strumentale, visiva)
- strumenti utilizzabili (igrometro ecc.)
- determinazione delle soglie di accettabilità comprese fra 0 ed 1, comunque mai inferiori a 0,85;
- numero dei fori ammessi con dimensione $> 4 \text{ mm}^2$ o $\leq 4 \text{ mm}^2$ (da 0 a 2), numero di macchie ammesse con dimensione $> 2 \text{ mm}^2$ o $\leq 2 \text{ mm}^2$ (da 0 a 2) e numero dei rammendi ammessi con dimensione $> 10 \text{ mm}^2$ o $\leq 10 \text{ mm}^2$ (da 0 a 2).

Le verifiche dovranno essere indirizzate anche al rispetto delle disposizioni riportate dall'art 34-quater del D.L. 4/7/06, n. 223.

Art. 35 – Contestazioni

La Committenza farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dalla Committenza ai referenti dell'impresa si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.

Art. 36 – Inadempienze e penalità

Poiché il servizio contemplato si considera di pubblica utilità, per nessuna ragione la ditta aggiudicataria potrà sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora la ditta appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Committenza contesta mediante lettera raccomandata AR o PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni lavorativi, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'Appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

Trascorso il predetto termine l'eventuale penale sarà applicata in base alle fattispecie sottoelencate, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali la Committenza ritiene di disattenderle.

E' prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di noleggio, verrà applicata una penale pari all'1‰ del canone mensile per il servizio relativo alla giornata di degenza;
- nel caso di rescissione unilaterale del contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo: penale pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale oltre all'addebito, a titolo di risarcimento danni, della maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta;
- nel caso in cui una tipologia di biancheria piana, sottoposta a verifica ispettiva, non raggiunga il livello di accettazione concordato: penale di € 50,00 per ogni tipologia il cui livello di accettazione sia al di sotto dello standard ammesso;
- per imperfette condizioni igieniche di capi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi: penale max. di Euro 200,00 per ogni contestazione;
- per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal Capitolato speciale e/o dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto: penale max di Euro 200,00 per ogni contestazione;
- nell'ipotesi in cui la giacenza media giornaliera dei capi di biancheria piana e tovagliato sia inferiore del 20% della dotazione stabilita ed offerta in sede di gara, e tale inadempienza sia riscontrabile in contraddittorio tra le parti in base alle note di presa in carico della biancheria: penale di € 150,00;
- nell'ipotesi non sia riscontrata, anche a seguito controlli campionari, corrispondenza fra le quantità ed i pesi dei capi consegnati dopo il lavaggio ed i relativi documenti di consegna: penale di € 200,00;
- carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto: penale di € 250,00;
- in caso di azioni e comportamenti non corretti in generale da parte di operatori dell'Appaltatore, ed in particolare a danno della dignità personale degli anziani in assistenza: penale variabile da € 100 ad € 200 a seconda della gravità dell'azione;

Per altre eventuali tipologie di infrazioni al contratto, non rientranti nella casistica esplicitata in precedenza, si procederà in via analogica.

Fermo restando la comminazione delle penali, non verranno retribuiti servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento per danni ulteriori.

La Committenza avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Appaltatore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

Nel caso di applicazione di penale, la committenza potrà rivalersi, a semplice richiesta e senza bisogno di diffide o formalità di sorta, sia sulla cauzione definitiva sia sulla fattura relativa al mese in cui è avvenuta la comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze, fattura che rimarrà in tal caso non liquidata fino al ricevimento dell'accredito.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committenza e non ha titolo al risarcimento di danni.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Se l'Appaltatore verrà sottoposto complessivamente al pagamento di quattro penali, sarà facoltà della Committenza rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con interdizione alla partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare della Committenza per un periodo di tre anni.

Si precisa inoltre che

- a. l'applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del procedimento di contestazione
- b. a prescindere dalla applicazione delle penali, l'Ente non procederà a corrispondere l'offerta economica laddove venisse riscontrato che il servizio viene ingiustificatamente erogato in misura parziale o su livelli inferiori a quanto proposto in offerta;
- c. il singolo Ente, oltre alla comminatoria delle penali sopra determinate, ha il dovere istituzionale di tutelare gli interessi pubblici superiori cui è istituzionalmente preposta attraverso l'inoltro di comunicazioni e rapporti obbligatori per legge alle autorità ed istituzioni competenti per materia
- d. l'invio di detti rapporti e/o comunicazioni obbligatorie alle predette autorità può costituire motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Art. 37 – Stipula del contratto

L'Aggiudicatario dovrà, entro il termine fissato dall'Amministrazione, presentarsi per la sottoscrizione del contratto, la cui stipula avverrà in modo digitale per scrittura privata, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali.

Art. 38 – Recesso e risoluzione

Si fa riferimento agli art. 122 e 123 del D.Lgs 36/2023. Al contratto che la Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

Art. 39 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari e postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma del citato articolo 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, coordinato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti

sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e l'ASP Carlo Sartori potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione all'Asp Carlo Sartori e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 40 - Obblighi del fornitore

Tutte le spese ed ogni altro onere, derivanti dall'esecuzione del presente appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione dell'IVA, che si intende a carico dell'Azienda se e quando dovuta.

Art. 41 – Fatturazione e pagamenti

Tutto il materiale pulito, riconsegnato a seguito di trattamento alle varie strutture della Committenza, dovrà essere accompagnato da apposita bollettazione, in duplice copia, dalla quale risulti:

- l'indicazione della struttura per anziani cui il materiale è stato consegnato;
- il tipo e la quantità di materiale consegnato suddiviso nelle varie tipologie.

Le bolle di consegna saranno controfirmate dal responsabile del guardaroba o suo delegato a cui il materiale è stato consegnato il quale tratterrà una copia delle stesse.

La fatturazione avverrà, con riferimento alle singole Strutture componenti la della Committenza, mediante emissione di documenti mensili posticipati, accompagnati dalla documentazione richiesta, d'importo pari alle prestazioni effettuate e dovrà essere articolata in base ai "centri di costo" individuati e segnalati dalle singole Direzioni.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi.

La ditta aggiudicatrice si impegna a emettere fatturazione in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it intestata all'Azienda "Asp Carlo Sartori". Nel testo della fattura dovranno essere riportati i riferimenti dell'ordinativo nonché le sedi in cui è stata consegnata la merce.

SPLIT PAYMENT: Ai sensi del DPR n. 633/72 art 17 ter disciplinante l'applicazione dell'IVA, per il meccanismo del così detto Split Payment per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi l'Asp all'atto del pagamento delle fatture, eroga al fornitore la parte relativa al corrispettivo della prestazione o cessione (imponibile e altre somme dovute a titolo diverso dall'IVA) mentre la parte relativa all'IVA sarà versata all'Erario da parte dell'ASP stessa. Al tal fine si invita ad aggiungere alle fatture emesse la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972"

CODICE UNIVOCO IPA dell'Asp (Indice delle P.A): UFT9QR

Il pagamento della fattura verrà disposto – previo buon esito della verifica di cui sopra – con bonifico bancario entro il termine massimo di 60 giorni fine mese data fattura ai sensi del dlgs 192/2012 art. 1 co. 5 lett. b.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate

saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché a seguito dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Art. 42 - Scioperi o interruzioni per causa di forza maggiore

Il servizio in oggetto viene qualificato di "pubblica utilità ed interesse". In caso di scioperi o assemblee sindacali, l'Appaltatore, anche attraverso opportuni accordi con le Organizzazioni Sindacali, adotterà ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, fornendo adeguato preavviso dello sciopero con comunicazione scritta e con un anticipo di giorni 5 (cinque) sulla data effettiva dello sciopero.

L'Appaltatore per nessuna ragione può abbandonare il servizio, interromperlo o non eseguirlo in tutto od in parte, salvo che per cause di forza maggiore.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'Appaltatore e che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato.

Al verificarsi di dette circostanze, l'Appaltatore, in accordo con le Direzioni della Committenza deve sopperire a detta necessità a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative/di emergenza.

Qualora il servizio alternativo/di emergenza proposto non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della Committenza, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno riservandosi di trattenere in via straordinaria una cifra proporzionale alle minori prestazioni effettuate dall'Appaltatore.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede contrattuale e l'Appaltatore sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati alla Committenza dipendenti da tale interruzione. Tale disposto è correlato alla necessità e importanza di garantire il regolare e buon andamento del servizio pubblico nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui la Committenza è portatrice.

Art. 43 – Cauzione e garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023 il concorrente in sede di partecipazione alla gara dovrà presentare, la cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo posto a base di gara.

Sarà richiesta inoltre una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art.117, comma 1 del D.Lgs 36/2023. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto della Ditta Aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per il Committente l'espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta Aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Ditta Aggiudicataria, prelevando l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 44 - Subappalto e cessione contratto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in subappalto il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione e nei limiti consentiti dalla legge (art.119 del D. Lgs. 36/2023), pena l'immediata risoluzione del contratto.

E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza di tali obblighi determina l'immediata risoluzione del contratto di appalto ed il diritto della Committenza al risarcimento dei conseguenti danni.

Art. 45 – Vicende soggettive dell'appaltatore e cessione dei crediti

Il contratto si intende senz'altro risolto nel caso di fallimento dell'Appaltatore dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Committenza verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

Per quanto attiene alla cessione d'azienda ed agli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore, nonché alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si fa rinvio alle disposizioni di cui al d. lgs. 36/2023.

Art. 46 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il personale dipendente e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Asp C Sartori – R.E. allegato al presente progetto del servizio.

Art. 47 - Norme di rinvio

Per quanto altro non previsto dal presente Capitolato, le parti concordano di ritenere applicabili le norme regolanti l'appalto, di cui al C.C. artt. 1655-1677, quelli di cui ai RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 48 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, competente è il foro di Reggio Emilia.

Art. 49 – Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è Asp Carlo Sartori e i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: asp@pec.carlosartori.it, e-mail: info@carlosartori.it; tel. 0522 873123, fax 0522 874394;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è LEPIDA SPA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: segreteria@pec.lepida.it tel. 0516338800; mail segreteria@lepida.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione Val d'Enza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di

fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) REGOLAMENTO (UE) 2016/679;
- i) il responsabile esterno del trattamento dei dati è l'aggiudicatario.

Art. 50 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alla vigente normativa sugli appalti di servizio, al disciplinare di gara ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari o nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ALLEGATI:

- Allegato A) Descrizione consumi lavanolo
- Allegato B) Requisiti tecnici minimali indicativi dei tessuti da utilizzare
- Codice di comportamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.re Cristian Rotondella